

# LAVORO E COVID-19



## CASO

## TUTELA

il lavoratore positivo al virus ma asintomatico le cui mansioni lavorative sono compatibili con il lavoro agile, non ha alcuna incapacità allo svolgimento dell'attività lavorativa.

### Quarantena

Per il lavoratore positivo al virus asintomatico le cui mansioni lavorative non sono compatibili con il lavoro agile e per il lavoratore positivo sintomatico, la quarantena è equiparata a malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

### Sorveglianza precauzionale (sogg. fragili)

dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto

#### Sospensione a zero ore.

### CIGO, CIGS, CIGD, FIS (anche per i sogg. fragili)

1. Non è indennizzabile la malattia insorta durante il periodo di sospensione, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l'ammortizzatore sociale e non dovrà comunicare lo stato di malattia.
2. La malattia insorta prima dell'inizio della sospensione è indennizzabile solo se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene.

#### Sospensione con riduzione di orario

I dipendenti che lavorano ad orario ridotto hanno diritto all'indennità economica di malattia.

### 3 giorni/mese Permessi L. 104/92

1. se si è sospesi a zero ore per tutto il mese prevale la CIG/FIS e non si ha diritto ai permessi
2. se si è sospesi con riduzione di giornate, i permessi vengono riproporzionati come accade per il part time verticale
3. se si è sospesi con riduzione oraria giornaliera le giornate di permesso non si riducono.

### Gestione casi positivi

In caso di lavoratore positivo al virus il Servizio Sanitario Regionale individua i contatti stretti avvenuti entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia del caso in esame. Gli stessi vengono posti in sorveglianza sanitaria con isolamento domiciliare (14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto).

Non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano tra i contatti stretti.